

Nuovo Regolamento di applicazione della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare

Dopo la Legge della scuola del 1959, tocca ora al Regolamento delle scuole obbligatorie del 24 luglio 1959. La sua scomparsa dopo 35 anni di permanenza nel mondo scolastico ticinese segna formalmente la fine di un'epoca: quella delle scuole elementari seguite dalle scuole maggiori, dell'avviamento professionale e dell'economia domestica; quella di un Ticino profondamente diverso rispetto a quello odierno.

Il Regolamento delle scuole obbligatorie del 1959 resta così l'ultimo documento che testimonia la profonda trasformazione avvenuta nella scuola di base del nostro Paese. In esso vi possiamo trovare tracce evidenti di una delle maggiori preoccupazioni del legislatore: quella di garantire a tutti le condizioni materiali minime affinché l'insegnamento potesse svolgersi regolarmente. Forzando la mano di quei comuni ancora restii a concedere alla scuola i mezzi e il tempo necessari per un insegnamento consono ai principi espressi nei programmi, il RSO (così se ne abbreviava la dicitura tra addetti ai lavori) segnava una tappa importante nella politica scolastica di quegli anni. Ora certe disposizioni possono anche far sorridere, soprattutto chi, entrato nella scuola negli anni Ottanta e oltre, in un'epoca di abbondanza e di progresso, non ha conosciuto le ristrettezze economiche con cui era confrontato il docente degli anni Sessanta. Ma chi è stato protagonista di tali trasformazioni sa di archiviare uno strumento legislativo che ha avuto un ruolo determinante, che ha permesso alla scuola di affermarsi e di progredire. Scompare anche il Regolamento per le scuole materne, del 16 settembre 1975, che in quest'ultimo ventennio ha consentito di amministrare un settore in costante evoluzione, oggi riconosciuto a tutti gli effetti come scuola di base, anche se facoltativa.

Dal 1959 al 1996

Il Regolamento del 3 luglio 1996 nasce con altri presupposti. Il suo campo di applicazione non è più quello della scuola dell'obbligo, ma si limi-

ta alla scuola dell'infanzia e alla scuola elementare, cioè alle «comunalità». Le preoccupazioni di carattere materiale si sono attenuate, dando per scontata una sensibilità e una disponibilità delle Autorità locali verso la scuola che consente di guardare al futuro con relativo ottimismo. Come la Legge da cui discende, il documento unifica le disposizioni applicabili in entrambi i settori, agevolando in tal modo il compito degli amministratori comunali. In esso sono stati fatti confluire regolamenti che finora avevano uno statuto proprio, come quelli sul sostegno pedagogico, sui periodi di scuola fuori sede, sul doppio docente. Una semplificazione formale che è però indice di un ripensamento generale, inteso a ridare coerenza all'intero corpo legislativo dei due settori.

Il trasferimento di competenze agli istituti scolastici voluto dalla Legge della scuola del 1990 ha consentito inoltre di alleggerire le norme di dettaglio, affidando alle direzioni mansioni organizzative e di vigilanza attribuite in precedenza a organi cantonali.

Il nuovo Regolamento recepisce inoltre due tipi di preoccupazione: quella di continuare a fornire garanzie di equità nelle condizioni fondamentali in cui si svolge il lavoro scolastico e quella di promuovere aperture verso forme differenziate di intervento nella scuola.

Vediamone qui di seguito le caratteristiche principali e le novità.

Frequenza scolastica

Il capitolo sulla frequenza scolastica raggruppa disposizioni varie. Fra le tante sottolineiamo le seguenti.

L'obbligo scolastico – per fondate ragioni – può essere posticipato di un anno su richiesta dei genitori o del docente di scuola dell'infanzia; la decisione spetta all'ispettore della scuola dell'infanzia (art. 1). Per favorire la frequenza di allievi disabili, il Dipartimento può autorizzare speciali misure di sostegno individualizzato mediante personale qualificato (art. 5).

Viene eliminato qualsiasi obbligo finanziario delle famiglie in caso di frequenza della scuola in un comune diverso da quello di domicilio; è però richiesto il consenso del comune di partenza, di quello di accoglienza e dell'ispettore. Sussistendo tale accordo, il comune di partenza è tenuto a versare al comune in cui il bambino frequenta la scuola una quota stabilita dal Dipartimento, comprensiva delle spese dirette causate dall'attività scolastica (art. 6).

Per i bambini provenienti da scuole private non parificate è previsto un accertamento in italiano e matematica da parte dell'ispettore (art. 12).

Per quanto concerne gli orari vanno segnalate due novità: il termine delle attività del mercoledì mattina nella scuola dell'infanzia tra le 11.30 e le 12.00 (art. 36) e la possibilità per gli allievi di prima elementare di cominciare la scuola entro le 9.00, nei mesi che vanno da settembre a dicembre (art. 37).

Ordinamento scolastico

La novità più importante riguarda il numero degli allievi per sezione: minimo 13, massimo 25 sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola ele-

Da: «Macolin», 1992.



mentare. Per le sezioni di SE sono menzionati, a titolo però soltanto indicativo, effettivi differenziati: 20-25 allievi per le monoclasse, 15-20 per le pluriclassi, massimo 20 allievi per le «penta classi». Il Dipartimento mantiene la facoltà di autorizzare deroghe a tali parametri, sia per la particolare composizione delle sezioni, sia per ragioni di spazio o di opportunità regionale (art. 16). Nelle sezioni di SE di tre o quattro classi con oltre 12 allievi è d'obbligo per il comune assumere un docente speciale per le attività creative; analoga norma sussiste per effettivi superiori a 10 allievi nelle sezioni di cinque classi (art. 18).

Assunzione dei docenti

Nelle sezioni SE con tre o più classi, come prevede la legge SI-SE, al titolare può essere affiancato un docente di appoggio. Il suo orario può variare da 12/32 a 16/32, alla condizione che svolga anche le lezioni impartite da docenti speciali. Diversamente l'orario viene ridotto proporzionalmente (art. 30).

Per quanto concerne il doppio docente, il Regolamento estende a 3 anni la possibilità di beneficiare di un congedo al 50% senza dover rinunciare alla nomina a tempo pieno. Trascorsi i 3 anni, la scelta diventa definitiva. L'ispettore può proporre l'interruzione del congedo nel caso in cui l'esperienza risulti negativa. Restano confermati gli obblighi di compresenza di 2 ore settimanali più la settimana d'inizio d'anno (art. 40-50).

Promovimento, coordinamento, vigilanza

Il Regolamento elenca i compiti degli ispettori e del Collegio degli ispettori (art. 52-53). Sancisce pure l'obbligo dei comuni di accordare ai direttori l'autorizzazione di partecipare alle sedute collegiali, a gruppi di studio e commissioni a livello cantonale (art. 54).

Per le attività speciali è prevista la possibilità di far capo ad assistenti di educazione fisica, musicale e di attività creative, la cui funzione trova finalmente collocazione in una norma legislativa (art. 55).

Novità per i docenti titolari: non saranno più tenuti ad assistere alle lezioni impartite dai docenti di materie speciali, a meno che la loro presenza sia richiesta dall'ispettore, dal direttore o dal docente speciale stesso. Saranno comunque presenti nell'istitu-

to, prioritariamente a disposizione della direzione per compiti collegiali, subordinatamente per attività inerenti alla conduzione della propria sezione. La disposizione non si applica nei casi di lezioni di nuoto o di attività creative, dove il titolare è comunque presente (art. 56).

Servizi scolastici

a) Doposcuola e scuola dell'infanzia a orario prolungato

L'organizzazione del doposcuola e di sezioni di scuola dell'infanzia a orario prolungato resta sempre di competenza dei Municipi. L'ispettore approva il programma di attività, mentre la vigilanza spetta alle direzioni (art. 58-59).

b) Scuola fuori sede

Nessuna novità sostanziale; il Regolamento riconferma l'impostazione attualmente in atto.

c) Refezioni scolastiche

La vigilanza è demandata alle direzioni degli istituti, alle quali compete pure la sorveglianza sul personale.

d) Servizio di sostegno pedagogico

Il nuovo orientamento recentemente dato al Servizio di sostegno trova nel Regolamento l'esplicitazione dei principi-guida e le relative disposizioni di applicazione. Il docente titolare è ritenuto «il primo responsabile delle misure pedagogiche volte al superamento delle difficoltà degli allievi» (art. 76). Dal momento che il Servizio è un'istituzione interna alla scuola,

il consenso dei genitori non è più richiesto ed è sostituito dall'obbligo di un'adeguata informazione (art. 77).

I compiti di tutti gli operatori sono puntualmente elencati: fra quelli dei capigruppo figura anche lo svolgimento di tutte le pratiche amministrative inerenti all'attività dei docenti di sostegno, dei logopedisti e degli psicomotricisti (art. 81). A partire dal settembre 1996 il docente di sostegno interviene anche nel settore prescolastico.

Il progetto pedagogico diventa una modalità operativa generalizzata (art. 83).

Con il consenso del comune-sede, ai docenti di SP itineranti in più di tre sedi potrà essere accordata una riduzione di due unità didattiche d'insegnamento, per agevolare i colloqui con genitori e titolari (art. 86). I quadri di circondario (ispettori SI-SE, capigruppo, direttori) costituiscono la cosiddetta Commissione di circondario, alla quale spetta in particolare il compito di analizzare i problemi di disadattamento e le modalità operative d'intervento (art. 91).

Questi, in sintesi, i tratti caratteristici del nuovo Regolamento. Una lettura più accurata nell'ambito dei Collegi dei docenti contribuirà a verificare se le norme di funzionamento degli istituti scolastici siano coerenti o meno con i suoi contenuti.

